



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 19

DEL 30.04.2024

OGGETTO: Presa d'atto esito Procedimento penale. Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese legali.

Il giorno 30 aprile 2024 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza;

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”;

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29/01/2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

ATTESO che l’AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo;

CONSIDERATO che è stato instaurato nei confronti di *Omissis* il procedimento penale n. n. 1393/2019 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, come da documentazione in atti depositati presso l’Agenzia;

DATO ATTO che tale procedimento si è concluso con l’archiviazione disposta dal Tribunale di Pescara, come risulta da documentazione giacente in atti;

PRESO ATTO che *Omissis*, in data 12.4.2024, con prot. 1864/24 del 15.4.2024 ha rimesso copia delle parcelle pro forma dei due legali di fiducia incaricati della propria difesa, per un importo complessivo di € 13.639,00, corrispondenti ad onorari pari a € 5.000,00 per ciascun legale, unitamente alla richiesta di rimborso di tali spese;

VISTO l'art. 96 c.p.p. a norma del quale l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia;

CONSIDERATO che tra i presupposti essenziali dettati dalla normativa per il rimborso, vi è la necessità che il dipendente sia stato assolto in via definitiva, l'assenza di conflitto di interesse con l'Ente di riferimento e il nesso di causalità, ovvero che l'imputazione è avvenuta in virtù dell'incarico ricevuto;

RISCONTRATA la sussistenza dei suddetti presupposti normativi nel caso *de quo*;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2020, con la quale si riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, nonché nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione;

CONSIDERATO altresì che tra i presupposti essenziali dettati dalla normativa per il rimborso, vi è la necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'Ente locale sia "di comune gradimento" e che il dipendente sia stato assolto in via definitiva;

PRESO ATTO che a questa amministrazione non risultano atti inerenti al comune gradimento nella scelta del difensore di fiducia;

CONSIDERATO che per il fatto che non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'Amministrazione di appartenenza per la scelta preventiva del legale, la spesa comunque deve essere rispondente a parametri di obiettiva congruità (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59);

VISTO l'esito del giudizio conclusosi con l'archiviazione disposta dal Tribunale di Pescara che rende legittima la richiesta di rimborso delle spese processuali sostenute da *Omissis*;

VISTA la parcella pro forma prot. n. 2.118/24 del 29.4.2024 dell'avvocato di fiducia di *Omissis*, con riduzione dell'onorario richiesto da € 5.000,00 ad € 4000,00, per un importo complessivo di € 5.075,20;

DATO ATTO pertanto che, a seguito della riduzione accordata con nota prot. n. 2.118/24 del 29.4.2024, l'importo complessivo richiesto a titolo di rimborso spese legali è di € 12.370,80;

PRESO ATTO che il compenso indicato da ciascun legale rientra nel limite massimo dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022 n. 147;

RITENUTO pertanto necessario, procedere al rimborso delle spese legali di cui alla documentazione sopra citata;

RITENUTO di dover impegnare in favore di *Omissis*, l'importo di Euro 12.370,80 sul capitolo di spesa 425 del bilancio finanziario 2024-2026;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il rimborso delle spese legali sostenute da *Omissis* nella misura richiesta di € 12.370,80.
3. **di impegnare e liquidare** la somma di Euro 12.370,80 in favore di *Omissis* sul capitolo di spesa 425 del bilancio finanziario 2024-2026.

4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Rag. Federica De Iulius)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente